CAMERA DEI DEPUTATI N. 3170

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREATTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MANCINO)

—

Modifica alla legge 8 maggio 1985, n. 205, concernente i comitati degli italiani all'estero

Presentato il 28 settembre 1993

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La legge 8 maggio 1985, n. 205, prevede, all'articolo 1, che presso ciascun ufficio consolare di prima categoria e presso le agenzie consolari nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani sia istituito un comitato degli italiani all'estero (COMITES).

I COMITES, nello svolgimento delle diverse attività loro attribuite dalla legge citata, attività tutte finalizzate al sostegno e alla tutela della comunità italiana residente nella relativa circoscrizione consolare, operano in rapporto di stretta collaborazione con l'autorità consolare competente. Il collegamento costante tra tali organismi è suffragato da riunioni indette allo scopo di valutare congiuntamente le proposte e le iniziative ritenute di particolare rilevanza per le comunità italiane (articolo 2, comma 2, della citata legge n. 205 del 1985) e, più in generale, è garantito dalla funzione consultiva svolta dai COMITES che si estrinseca in pareri, proposte e raccomandazioni nella materia di relativa competenza (articolo 2, comma 4, della citata legge n. 205 del 1985).

In esecuzione della legge n. 205 del 1985 che disciplina, tra l'altro, i requisiti di eleggibilità dei membri dei COMITES, si sono svolte, nel maggio 1991, le elezioni per il rinnovo dei suddetti comitati in 98 circoscrizioni consolari di 22 Paesi.

Dal quadro normativo vigente consegue che qualsiasi ristrutturazione della rete consolare (fusione o scissione di consolati, modifica delle circoscrizioni), rompe il modello costituito dalla citata, legge n. 205 del 1985 secondo la quale ad ogni consolato con almeno 3000 cittadini deve corrispondere un COMITES. Di qui la necessità di prevedere un meccanismo che consenta, con il minore dispendio di energie, gli adeguamenti della rete consolare che si rendono necessari in ragione dei profondi mutamenti dei territori statuali e dell'esigenza di razionalizzare gli uffici all'estero, anche ai fini di una economia di bilancio.

Al fine di disciplinare la materia, con il presente disegno di legge si prevede la proroga del funzionamento dei COMITES già eletti fino alla loro scadenza naturale, fermo restando che essi faranno riferimento nel periodo transitorio all'ufficio consolare risultante dalla fusione degli uffici precostituiti o anche ai nuovi uffici istituiti a seguito di eventuali scissioni. Tale soluzione appare più rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e delle stesse comunità italiane all'estero di quanto lo sia quella proposta dal Consiglio di Stato (parere n. 1763 dell'8 luglio 1992) nel senso di procedere all'immediato scioglimento dei COMITES coinvolti nella ristrutturazione consolare e alla contemporanea indizione di nuove elezioni. Infatti tale soluzione comporterebbe la necessità di elezioni dei COMITES suindicati, talvolta a breve distanza di tempo dalla loro scadenza naturale, con conseguente rottura del calendario di rinnovo tradizionalmente comune a tutti i comitati.

Il provvedimento si rende particolarmente urgente nell'attuale momento dato che il Ministero degli affari esteri ha predisposto un piano di riduzione degli uffici consolari destinato ad essere realizzato in tempi brevi. Da ciò deriva che il presente disegno di legge comporterà un notevole risparmio di spesa, che non puo peraltro essere al momento quantificato. Tale risparmio sarà in parte immediato, e cioè dalla data della chiusura degli uffici consolari interessati, e, in parte, avrà decorrenza dalle date delle prossime elezioni dei COMITES (1996) in occasione delle quali i comitati facenti riferimento ai consolati soppressi scompariranno.

Va rilevato, infine, che il Consiglio generale degli italiani all'estero si è pronunciato formalmente a favore del disegno di legge nel corso dell'assemblea plenaria del 16-17 giugno ultimo scorso.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come sostituito dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1990, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-bis*. Nel caso in cui vengano attuate dal Ministero degli affari esteri modifiche nel numero degli uffici consolari e nell'estensione delle circoscrizioni degli uffici consolari operanti in Paesi in cui sono istituiti i comitati degli italiani all'estero (COMITES), quelli esistenti restano in carica fino alla scadenza del loro mandato, avendo come riferimento per la loro attività, durante tale periodo, il nuovo o i nuovi uffici consolari competenti territorialmente ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3170
Lire 500